



Un'accoglienza amorevole

Vigo di Fassa

23 novembre 2016

A cura di Maurizio Arturo Boiocchi

Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27
Politiche regionali in materia di turismo
e attrattività del territorio lombardo



Art. 4

(Turismo accessibile)

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), **la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.**



2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le **autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.**

3. E' considerato **atto discriminatorio** impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.



L'articolo 81 del Trattato sulla Costituzione per l'Europa, che vieta chiarissimamente qualsiasi tipo di discriminazione derivante, tra le altre cose, anche sulla **disabilità** oltre che sul "sesso, la razza o l'origine etnica, **la religione** o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale."
